




Comune di Gressoney-Saint-Jean

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Administration communale
Gemeindeverwaltung



Capitolato speciale d'appalto disciplinante i servizi inerenti la gestione delle piste di sci nordico nel comune di Gressoney-Saint-Jean, stagione invernale 2011/2012, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno (2012/2013) CIG 3430127657 - n. gara 3440978

Articolo 1 - oggetto

1. Il presente capitolato speciale di appalto disciplina il servizio di gestione delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, classificate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1992, n.9 "norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".
2. L'incarico comprende il servizio di battitura delle piste di sci nordico, oltre i lavori autunnali di approntamento delle medesime compresa la posa delle recinzioni, protezioni, ponti, segnaletica nonché quelli primaverili di smantellamento e raccolta di tutto il materiale installato sulle piste, compresa la pulizia dal tracciato e delle zone adiacenti.
3. Il coordinamento del servizio è affidato al direttore delle piste e al comitato di cui ai successivi articoli 16 e 17. Nessun intervento richiesto o suggerito da terzi può essere adottato prima di essere approvato dai soggetti preposti di cui sopra, ciascuno per la sua competenza. In ogni caso è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di intervenire entro un'ora dalla richiesta del Direttore piste.
4. Le piste oggetto di intervento, di cui al decreto dell'Assessore regionale al turismo, commercio e sport 9 febbraio 1998, n. 6, sono:
 - Anello Laghetto
 - Anello Bino
 - Anello Castello
 - Anello Biel
 - Anello Dresal1
 - Anello Dresal2
 - Anello Weissmattene riportate nell'allegato A) nonchè, in caso di scarsità di innevamento, su eventuali tracciati alternativi, stabiliti dal Comitato gestione piste di cui al successivo articolo 16.
5. Per l'esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante affida in comodato gratuito, ex articoli 1803 e seguenti del codice civile, ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, i mezzi e le attrezzature di sua proprietà, regolarmente assicurati, revisionati e funzionanti, e più precisamente:
 - N. 1 KASSBOHRER Pisten Bully PB25.150D matr. WKK81300001014110
 - N. 1 KASSBOHRER Pisten Bully 100 matr. WKU421MA3L010603
 - N. 1 tracciatore Alpina F-One da utilizzarsi al traino di adeguata motoslitte
 - N. 1 generatore da neve automatico SUFAG matr. 229701
 - N. 1 asta per produzione neve CIFACELETRIC matr. 9227690
 - N. 1 stazione di pompaggio comprendente un pozzo al Lago Gover, pompa ad immersione per il prelievo dell'acqua e quadro di manovra, il tutto già alimentato a spese della Stazione Appaltantevisibili presso il magazzino della Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano.
6. La Ditta appaltatrice deve fornire il personale necessario per garantire la corretta preparazione delle piste nei tempi e nei modi richiesti dal Comitato, in qualsiasi condizioni di innevamento e in qualsiasi situazione meteorologica, utilizzando i mezzi comunali a disposizione, nonché ulteriori mezzi meccanici, adeguati per i vari interventi preparatori dei tracciati, ovvero una pala gommata e un cassonato, entrambi di adeguate dimensioni, per il trasporto della neve sul tracciato e almeno una motoslitte con carrello trasportatore, per la manutenzione ordinaria dei tracciati, in disponibilità propria o in locazione.

Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (Aosta) – telefono 0125 355192 telefax 0125 355673

www.comune.gressoneystjean.ao.it

info@comune.gressoneystjean.ao.it - pecmail: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

Codice fiscale 00108510074 – partita I.V.A. 00108510074

Conto corrente postale n. 11935111 intestato a Comune di Gressoney-Saint-Jean – servizio tesoreria
codice IBAN IT26T0306931609100000300025

7. Il personale della ditta aggiudicataria preposto all'utilizzo dei mezzi deve essere dotato di patente di guida di tipo B in corso di validità.
8. Il parco macchine di proprietà della ditta appaltatrice, adeguato e sufficiente per eseguire il servizio e tutte le attrezzature utilizzate, devono essere omologati per l'esercizio del servizio stesso e dotati di propria assicurazione.
9. Tutti i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta Appaltatrice devono essere accettati dalla stazione appaltante.
10. La Ditta Appaltatrice deve eseguire tutte le operazioni affidate con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza del Comitato di gestione piste di cui all'articolo 16 e del Direttore piste di cui all'articolo 17, e secondo quanto prescritto nel presente capitolato.
11. La presenza dei preposti al controllo del servizio e delle operazioni, non limita né riduce, la piena e incondizionata responsabilità della Ditta Appaltatrice nell'esatto adempimento delle condizioni di appalto e nella perfetta esecuzione del servizio affidato.

Articolo 2 - Durata

1. Il servizio, da svolgersi nella stagione invernale 2011/2012 inizia dalla prima nevicata ritenuta valida per l'apertura delle piste di fondo, e termina con lo scioglimento della neve, su indicazione del Comitato gestione piste.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di cui trattasi, per la stagione invernale 2012/2013.

Articolo 3 - Ammontare e corrispettivi dell'appalto

1. L'importo complessivo del servizio posto a base di gara, valutato a corpo in € 44.000,00= annui è determinato come segue:
 - A. allestimento delle piste, **nel periodo antecedente l'arrivo della neve e comunque non oltre il 20 novembre**, consistente nella predisposizione di tutti gli approntamenti necessari alla fruizione dei tracciati in sicurezza, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci e delle indicazioni fornite dal Direttore piste, e successivo smantellamento al termine della stagione invernale. Nell'importo sono comprese, oltre al costo della mano d'opera, anche gli oneri relativi all'utilizzo di macchine operatrici e alla sistemazione delle reti e delle protezioni secondo le disposizioni del direttore di pista e con materiale fornito dalla stazione appaltante;
prezzo a corpo € 6.000,00 oltre all' Iva nella misura di legge.
 - B. Preparazione, appena se ne presentino le condizioni di temperatura e su indicazione del Comitato gestione piste, nell'ordine indicato, dell'anello del **Lago Gover** (punto 1 dell'allegato A) e dell'anello di **Bino** (punto 2 dell'allegato A), mediante:
 - produzione notturna e/o diurna di neve artificiale con l'ausilio di generatori da neve, concessi in comodato d'uso dalla stazione appaltante. Si precisa che qualora si rendesse necessaria la produzione di neve in zone non fornite da cavidotti, la ditta appaltatrice deve fornire un gruppo elettrogeno di potenza adeguata per l'allacciamento elettrico dei generatori da neve. Fornisce altresì il carburante per il suo funzionamento, i cavi elettrici di collegamento della dimensione adeguata, nonché le tubazioni occorrenti per l'allacciamento idrico dello stesso;
 - trasporto e distribuzione mediante mezzi idonei sul corrispondente tracciato, qualora si rendesse necessario per distanza dalla zona di produzione;
 - battitura della pista su tutto il tracciato mediante l'impiego dei mezzi meccanici messi a disposizione dalla Stazione Appaltante e su indicazione del Comitato gestione piste;
prezzo a corpo € 10.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge.
 - C. battitura di tutti gli anelli indicati nell'Allegato A utilizzando i mezzi meccanici concessi in comodato d'uso dalla Stazione Appaltante, oltre all'allestimento, in modo permanente, della zona partenza arrivo del lago Gover, mediante transenne e attrezzatura fornita dalla Stazione Appaltante, su indicazione del Comitato gestione piste;
prezzo a corpo € 24.000,00 oltre all' Iva nella misura di legge.
 - D. controllo dell'adeguato stato di fruizione delle piste, in quanto a cartellonistica informativa, segnaletica dei tracciati e di sicurezza mediante i mezzi e le attrezzature previste e fornite

dalla Stazione Appaltante, condizioni di innevamento con possibile intervento di ripristino ove necessario. Per tali mansioni, viste le particolari professionalità richieste, la Ditta Appaltatrice deve incaricare un addetto avente il titolo di **Pisteur securiste**, come disciplinato dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2. Questi ha l'obbligo di coordinarsi con il Direttore di pista, al fine di garantire l'uso delle piste in condizioni di sicurezza, come da prescrizioni di legge

prezzo a corpo € 4.000,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

2. In presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse che potrebbero influire sui giorni di apertura dei tracciati della pista, il prezzo a corpo di cui al comma 1 lettera c) subisce le seguenti riduzioni all'atto della liquidazione:
 - apertura per meno di 30 giorni del solo anello del lago Gover (punto 1 dell'allegato A): - 70 %
 - apertura per meno di 30 giorni dei soli anelli del lago Gover (punti 1 dell'allegato A) e di Bino (punto 2 dell'allegato A): - 50 %
 - apertura per meno di 30 giorni degli ulteriori anelli dell'allegato A (punti 3,4,5,6): - 20%

Articolo 4 - Esecuzione del servizio di battitura e preparazione piste.

1. Il servizio di cui al presente capitolato, consistente nella battitura meccanizzata da effettuarsi con i mezzi battipista concessi in comodato d'uso gratuito dalla Stazione Appaltante, oltre che con i mezzi propri dell'appaltatore, deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato e di provata esperienza nella conduzione di mezzi battipista. Questo elemento risulta requisito fondamentale e deve essere comprovato da attestazione che certifichi l'utilizzo di detti mezzi, negli ultimi cinque anni, per un numero complessivo di almeno 200 ore. Tale certificazione dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante della ditta per cui il soggetto ha prestato servizio, con l'indicazione del periodo di servizio, del luogo in cui il medesimo è stato prestato, dal numero delle ore di guida dei mezzi battipista e del tipo di mezzi utilizzati.
2. Le ore in cui sono impiegati i mezzi di cui all'articolo 1 comma 7 di proprietà o in disponibilità della Ditta Appaltatrice, sono da intendersi comprese nel costo del servizio e quindi non possono essere oggetto di eventuali oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.
3. Gli interventi straordinari necessari per la predisposizione dei tracciati in occasione di competizioni agonistiche di qualsivoglia natura (regionali, nazionali e internazionali), che richiedono particolari lavorazioni dei medesimi, ovvero nel caso la Stazione Appaltante riscontri la necessità di interventi migliorativi o urgenti, sono retribuiti, previo incarico formale da parte della Stazione Appaltante, con riferimento all'elenco prezzi regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1484 del 24.06.2011 e successivi aggiornamenti soggetti al ribasso d'asta praticato per l'appalto principale, ovvero sulla base di specifici preventivi debitamente approvati dalla Stazione medesima.
4. Nel caso in cui risulta indispensabile un intervento di manutenzione straordinaria sui mezzi di proprietà della Stazione Appaltante concessi in comodato d'uso, gli oneri sono sostenuti dalla medesima. A tal fine la Ditta Appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante le esigenze sopravvenute, al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari. Nel caso comunque siano rilevati danni ai mezzi battipista dovuti a incuria e/o imperizia ovvero a interventi diretti della Ditta Appaltatrice, gli oneri sono posti a carico della medesima.
5. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la Ditta Appaltatrice deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio. La stessa deve comunque assicurare un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche dipendente per malattia o infortunio.
6. La Ditta Appaltatrice del servizio deve tenere i modelli fac-simili forniti direttamente dalla Stazione Appaltante per l'accertamento della regolarità degli interventi effettuati e per l'attestazione dell'avvenuto inizio e termine di ogni intervento.

Articolo 5 – Rappresentanza

1. La Ditta deve disporre, per la durata dell'intero appalto, di un rappresentante il cui nome, domicilio e numero telefonico sono da notificarsi all'Ufficio tecnico.

Villa Margherita, 1 – 11025 Gressoney-Saint-Jean (Aosta) – telefono 0125 355192 telefax 0125 355673

www.comune.gressoneystjean.ao.it

info@comune.gressoneystjean.ao.it - pecmail: protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it

Codice fiscale 00108510074 – partita I.V.A. 00108510074

Conto corrente postale n. 11935111 intestato a Comune di Gressoney-Saint-Jean – servizio tesoreria

codice IBAN IT26T0306931609100000300025

2. Tale rappresentante ha l'obbligo di essere sempre reperibile (ventiquattro ore su ventiquattro) e operativamente di soddisfare le indicazioni del Comitato gestione piste.

Articolo 6 - Responsabilità della Ditta Appaltatrice

1. Il servizio appaltato deve ritenersi servizio pubblico quindi, per nessuna ragione, può essere sospeso o abbandonato.
2. In caso di sospensione parziale o abbandono, la Stazione Appaltante si sostituisce alla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione del servizio, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato, il diritto al risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
3. La Ditta Appaltatrice risponde per i danni causati a persone o cose durante il servizio, in eccedenza alla copertura assicurativa della Stazione Appaltante; in particolare deve assicurarsi per i danni recati alla Stazione Appaltante stessa.
4. La Ditta assume altresì la piena responsabilità civile e penale, in ogni caso di infortunio delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché dei danni causati a beni pubblici e privati, della quale responsabilità rimane pienamente sollevata la Stazione Appaltante e il personale della stessa addetto alla direzione e sorveglianza.
5. La Ditta Appaltatrice è altresì responsabile dei danni derivanti dall'interruzione del servizio per intemperatività e manchevolezza nell'effettuazione del servizio, rimanendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità.
6. La Ditta Appaltatrice ha altresì l'obbligo di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici esistenti, di controllare affinché gli stessi applichino tutte le misure di sicurezza e usino accuratamente i dispositivi di protezione individuale, come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro. La presenza in loco del personale comunale non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità della Ditta Appaltatrice.

Articolo 7 - Oneri a carico della Stazione Appaltante e sue competenze

1. La Stazione Appaltante, in contraddittorio con la Ditta, verifica eventuali inadempienze contrattuali, controlla il buon espletamento del servizio, effettuando, se del caso le dovute contestazioni. Segnala altresì tempestivamente, eventuali danni rilevati a manufatti di proprietà comunale.

Articolo 8 – Obblighi, oneri e spese a carico della Ditta Appaltatrice

1. Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri relativi al personale, l'utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi avuti in comodato, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, nonché l'obbligo di segnalazione di eventuali anomalie sui medesimi.
2. Le ore per la manutenzione ordinaria e per la pulizia dei mezzi di proprietà della Stazione Appaltante, nonché tutte le spese per la fornitura del carburante, degli oli lubrificanti, per la sostituzione dei filtri e di quanto altro occorre per il corretto funzionamento dei mezzi stessi, sono da intendersi comprese nel costo del servizio e quindi non possono essere oggetto di eventuali oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.
3. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la Ditta Appaltatrice deve:
 - a) impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente e assolvere a tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati alla conduzione dei mezzi impiegati, dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell'orario lavorativo consentito. L'elenco degli stessi (nominativo e qualifica) deve essere consegnato all'Ufficio tecnico e deve essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione;
 - b) provvedere alla tempestiva sostituzione di personale, mezzi e attrezzature nel caso di indisponibilità di quelli normalmente impiegati (malattie, rotture meccaniche, riparazioni prolungate ecc.);

- c) adottare, nell'esecuzione dei servizi affidatigli, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
 - d) garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dal servizio e nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o della Stazione Appaltante o comunque impiegati.
4. Per quel che riguarda i mezzi affidati in comodato da impiegare nel servizio, fermo l'obbligo di utilizzo coscienzioso e attento dei mezzi stessi, con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi degli articoli 1176 e 1804 del codice civile, la Ditta Appaltatrice deve in particolare:
- a) tenere in piena efficienza i mezzi e le attrezzature stesse;
 - b) provvedere al montaggio e allo smontaggio di tutti gli organi e apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio;
 - c) verificare periodicamente lo stato d'usura dell'attrezzatura in genere, con particolare riferimento alla fresa dei mezzi battipista;
 - d) segnalare alla Stazione Appaltante lo stato di usura dei mezzi e degli eventuali accessori, nonché ogni altra anomalia.
5. Rientrano pure negli obblighi della Ditta Appaltatrice tutte le prestazioni, forniture e oneri in genere relativi ai mezzi di sua proprietà, occorrenti per effettuare a perfetta regola d'arte il servizio. In particolare La Ditta Appaltatrice deve:
- a) tenere a disposizione e in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni;
 - b) per i mezzi di proprietà, fornire tutti gli automezzi e le macchine operatrici di polizza assicurativa R.C.T. che copra adeguatamente anche i rischi derivanti dalla specificità dei lavori cui sono adibiti.
6. L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano il fornitore anche nel caso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
7. Sono a esclusivo carico della Ditta Appaltatrice, le responsabilità civili e penali, nell'osservanza delle disposizioni di legge sull'assunzione della mano d'opera in servizio.
8. La Ditta Appaltatrice deve disporre di una sede operativa, di un deposito macchinari e attrezzature nel territorio di Gressoney-Saint-Jean o comunque a una distanza non superiore di Km 10, al fine di garantire la necessaria tempestività nell'espletamento del servizio in oggetto.
9. Una volta aggiudicatasi il servizio, la Ditta Appaltatrice deve effettuare un sopralluogo, congiuntamente al Comitato di gestione piste, per la verifica dei luoghi.
10. Nell'esecuzione del servizio, la Ditta Appaltatrice deve attenersi a tutti gli ordini che sono impartiti dal Comitato gestione piste di cui al successivo articolo 16, anche se dati verbalmente; qualora la Ditta Appaltatrice non ottemperasse tempestivamente a tali ordini e il suo personale non desse corso ai medesimi, su richiesta dell'ente la Ditta Appaltatrice deve subito allontanare il personale inadempiente.
11. La Ditta Appaltatrice è obbligata ad adottare, nell'esecuzione del servizio, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette, nonché dei terzi.
12. Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese inerenti alla stipulazione del contratto (bolli, spese di registrazione, diritti di segreteria).
13. È fatto divieto di utilizzare i mezzi ricevuti in comodato per servizi diversi rispetto a quelli comunali.

Articolo 9 – Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi di contratto si intendono fissi e invariabili.

Articolo 10 - Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta Appaltatrice oltre all'obbligo di ovviare immediatamente all'inconveniente, è passibile di una penale il cui ammontare è stabilito a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, fino a un massimo del 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale.
2. Prima di applicare la penale la Stazione Appaltante contesta l'inadempienza alla quale la Ditta Appaltatrice può presentare le proprie contro deduzioni entro giorni due.
3. Le eventuali giustificazioni della Ditta Appaltatrice sono sottoposte alla Stazione Appaltante che decide l'applicazione o meno della penale.

Articolo 11 - Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato, previa presentazione di apposita fattura almeno dieci giorni prima della scadenza, alle sotto indicate scadenze:
 - 30% dell'importo contrattuale entro il 15.12.2011, al quale è applicata la trattenuta dello 0,5 % ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.P.R. 207/2010, oltre ad eventuali penali;
 - 30% dell'importo contrattuale entro il 31.01.2012, al quale è applicata la trattenuta dello 0,5 % ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del D.P.R. 207/2010, oltre ad eventuali penali;
 - Saldo, al netto delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3 comma 2 entro il 30.04.2012.

Articolo 12 - Prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro

1. La Ditta Appaltatrice è tenuta a uniformarsi scrupolosamente a ogni norma vigente o che sarà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottemperando anche a quanto previsto dal N.C.D.S (Decreto Legislativo 30/04/1992, n.285).
2. È fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di:
 - a) esibire alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, connessi al servizio oggetto di appalto;
 - b) portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, dei rischi di qualsiasi natura derivanti dall'espletamento del servizio;
 - c) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro;
 - d) disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati e usino gli indumenti e i dispositivi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
 - e) curare che tutte le attrezzature e mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - f) informare immediatamente l'Ente appaltante in caso di infortunio o incidente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
3. L'impresa è tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme.
4. Il presente appalto non comporta rischi di interferenza, motivo per cui non si è provveduto alla redazione del DUVRI e non sono stati conteggiati oneri per la gestione della sicurezza.

Articolo 13 - Contratto d'appalto

1. La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, previo preavviso di 5 giorni dalla data della comunicazione; nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine fissato dalla Stazione Appaltante, è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e sono adottati i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 14 - Subappalto

1. Il subappalto è autorizzato nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 204/2010 e dalle norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

Articolo 15 - Garanzie assicurative

1. La Ditta Appaltatrice è l'unico responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all'esecuzione delle operazioni affidate. Pertanto la medesima è tenuta a contrarre, prima della stipula del contratto e per la durata del medesimo, una idonea polizza assicurativa specifica per il servizio oggetto dell'appalto, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi derivanti dalla specificità dei servizi in questione e dai danni causati a terzi.
2. I massimali richiesti per danni causati durante l'esecuzione del servizio, al fine di assicurare una idonea copertura di eventuali danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati, sono pari ad almeno € 100.000,00 per danni a cose, € 1.000.000,00 per danni a persone.
3. In caso di mancata consegna della polizza non si procede alla stipula e, nel caso di ritardo superiore a quindici giorni decorrenti dalla richiesta, l'aggiudicazione è disposta a favore del secondo classificato. Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice avesse nel frattempo espletato operazioni connesse all'appalto, è riconosciuto il lavoro svolto sino a quel momento e nulla altro.

Articolo 16 - Comitato gestione piste

1. La Stazione Appaltante si avvale, per l'adempimento dei compiti definiti dalle leggi regionali in materia di utilizzo delle piste, di un Comitato gestione piste così formato:
 - a. dal Direttore delle piste che lo presiede
 - b. da due soggetti individuati dal Comune di Gressoney-Saint-Jean, di cui uno assumerà il ruolo di Coordinatore del Servizio.
2. Il Comitato gestione piste coordina il servizio, stabilisce l'orario, la frequenza di battitura nonché gli interventi necessari sulle piste, fatta eccezione per gli interventi in materia di sicurezza.
3. Il Comitato gestione piste fornisce tutte le indicazioni che ritiene opportune per il miglioramento del servizio.

Articolo 17 – Direttore delle piste

1. Il Direttore delle piste è nominato dalla Stazione appaltante.
2. La gestione delle direzione piste, sicurezza, soccorso in pista, è affidata a soggetti terzi, come disciplinato dalle leggi vigenti in materia, fermo restando l'obbligo per la Ditta Appaltatrice di adempiere a tutte le disposizioni del Direttore piste.

Articolo 18 - Rescissione

1. La Stazione appaltante può a pieno diritto rescindere il contratto nei seguenti casi:
 - a) se l'Impresa è colpevole di frode o negligenza grave;
 - b) in caso di fallimento dell'Impresa;
 - c) in caso di interdizione o di condanna dell'assuntore;
 - d) nel caso di contravvenzioni agli obblighi e condizioni stipulate, per le quali vengono commisurate penali che raggiungano il 10% dell'importo contrattuale;
 - e) in ogni altro caso previsto dal presente capitolato.
2. In caso di rescissione, la Ditta Appaltatrice ha diritto solamente al pagamento di quanto regolarmente svolto, con riserva della Stazione Appaltante di rivalersi sulla medesima per gli oneri sostenuti per la stipulazione di nuovo contratto o per l'esecuzione d'ufficio del servizio appaltato.

Articolo 19 – Controversie - arbitrato

1. Le domande e i reclami della Ditta Appaltatrice devono essere regolarmente presentate per iscritto all'Ufficio Tecnico e iscritti nei documenti contabili, in modo e nei termini stabiliti. In assenza di tale prassi domande e reclami della Ditta Appaltatrice non saranno presi in considerazione.
2. Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e la Ditta Appaltatrice, sia durante l'esecuzione del servizio, sia al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, vengono deferite ai sensi degli articoli 239 – 240 - 240bis – 241 – 242 – 243 - 243 bis – 244 - 245 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 20 - Conoscenza delle condizioni generali di appalto

e condizioni di remunerazione dello stesso

1. L'assunzione dell'appalto per il servizio di cui al presente capitolato implica da parte della Ditta Appaltatrice la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono al servizio.
2. Nella formulazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice deve tenere conto di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per la fornitura del servizio a regola d'arte, così come descritto nel presente capitolato, compresi i costi derivanti dalla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono a suo totale carico; resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, nonché elaborare le norme comportamentali per la gestione dell'emergenza.

Articolo 21 - Ulteriori obblighi della Ditta Appaltatrice ai sensi della legge 136/2010

1. La Ditta Appaltatrice assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
2. Il vincolo contrattuale con la Ditta Appaltatrice si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali

1. I dati concernenti l'impresa affidataria sono trattati dalla Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso.
2. La Ditta Appaltatrice può in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 della citata normativa, in particolare può chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Articolo 23 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto di appalto si osservano tutte le Leggi, Regolamenti e Decreti ministeriali vigenti per l'esecuzione dei servizi per gli Enti pubblici.

Gressoney-Saint-Jean, 18 ottobre 2011

Il Segretario

Elvina Consol